



VITTORIO AMEDEO II.

Per gratia di Dio Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte, Conte di Nizza, Rè di Cipro &c.



ESSENDO Noi informati dell'vtile, che prouiene alla Città nostra, e Contado di Nizza del smaltimento de Boscam tanto in Biglioni, che in tauole, & altri simili lauari, e che l'estirpatione de Boschi seguita ne tempi passati, e che ancora di presente si va facendo, massime ne luoghi più vicini à detta Città escauandosi le radici sotto pretesto di far terre gaste à seminarui hà ridotto la medema alla necessità di douer con graue dispendio ricauare da Paesi d'altrui Dominio, etandio il bosco d'abbruggiare, e per altro essendo Noi anche informati, che le Terre gaste non ponno compensare col poco frutto, che da esse si raccoglie il danno vnuerfale, che ne ridonda per mancanza del Bosco, anzi che le acque caufate dalla pioggia discendendo con qualche impeto soura la Terra smossa in dette Terre gaste hà quella condotta seco ne Valloni, indi per mezzo de Torrenti al Mare ritrouandosi in molti Territorij Montagne, che anticamente erano coperte di folte Selue, che furono estirpate per far Terre gaste ridotte presentemente à nude Roche, senza che si possi dalle medeme conseguire, ne sperare alcun frutto. Volendo Noi rimediare à danno così riguardeuole, e procurare il maggior beneficio di detta Città, e Contado. Per le presenti di nostra certa scienza, piena possanza, autorità assoluta, partecipato il parere del nostro Consiglio Commandiamo à caduna delle Comunità di detto Contado di Nizza di douer frà il spatio di giorni trenta doppo la publicatione del presente ellegere, & hauereleto vno, ò più siti proprij per la nascita delli Alberi, Pini, Sapi, Serente, Melle, ò simili non inferiori detti Siti di capacità trà tutti di Starate cento, e seguita che farà l'ellectione quella intimare al Publico, mandandone nota distinta della qualità, situatione, capacità, e confini de luoghi eletti al nostro Intendente generale di detto Contado, & hora per all' hora proibiamo à chionque sia l'pediente di non far in auuenire Terre gaste, ò coltiuare detti Siti, prohibendo altresì di depascere in essi qualunque forte d'animali durante la tenerezza delle piante, che andaranno crescendo, e di non far alcun tagliamento sin'à che le medeme piante sijnno capaci di poter essere in qualche modo laurate, permettendo bensì di poterli seruire de ramaggi delle medeme secondo le permissioni, che faranno accordate à Particolari dalle Comunità per ordinato del Consiglio, quando la qualità delli Alberi così possa comportare senza notabile danno de medemi, altrimenti lo proibiamo, qual prohibitione s'intenderà tanto più fatta in odio de particolari d'altro Territorio non volendo che sia lecito à chi che sia di far tagliamenti de Boschi etandio de Ramaggi, saluo precedente legitima permissione, imponendo di Bando in odio de Contouentori Scudi cento d'oro di pena, oltre l'indennizatione del danno ogni volta, e quando da particolari si controuerrà à quanto soura habbiamo stabilito, qual bando cederà per vn terzo à fauore dell' Accusatore, & il rimanente à beneficio di chi spettano legitivamente li Banni del Territorio nel quale seguirà il danno, mandando alli Giudici, ò Baill, che pro tempore faranno di douer far eseguire le sudette pene subito che ne seguirà la denuncia senz'alcun ritardo.

Oue per parte delle Comunità non venghi frà il termine soura espresso fattal'ellectione de sudetti Siti vogliamo, e dichiariamo in tal caso le Comunità renitenti cadute nella pena di Scudi ducento d'oro in commune, & li Consoli d'esse, che si ritroueranno in officio al tempo della publicatione del presente incorsi nella pena di Scudi cinquanta d'oro per caduno al Fisco nostro applicandi, mandando all' Intendente di detto nostro Contado di farle eseguire, e di far indi proceder alla visita del Territorio à spesa delle Comunità, che non haueranno vbbidito in tutto, ò parte, e stabilire vno, ò più Siti de più proprij per l'effetto sudetto senza maggior ritardo.

E perche in più luoghi le Bandite, e Terre gaste si ritrouano possedute da Vassalli, ò da Terzi, vogliamo che ciò non ostante, oue le Comunità non habbino altri siti per poter destinare à quanto sopra, si faccia l'ellectione nelle Bandite, e Terre gaste possedute da Vassalli, ò Particolari; Dichiarando che l'vtile, che si ricauarà da detti Boschi quando si taglieranno dourà totalmente cedere à beneficio delli Vassalli, ò Particolari possessori.

Permettiamo à Particolari, che si ritroueranno hauer seminato nelle Terre gaste, che veniranno ette per l'accrescimento de Boschi di poter raccogliere il frutto, che sarà prouenuto dalle loro sementi ben inteso, che in l'auuenire douranno cessare dalla coltura, e pastura di detti Siti come soura si è espresso. L'ellectione dourà esser fatta nelle Bandite, ò Terre gaste, che si ritrouano confinanti alle Strade publiche di cadun luogo, ò pure che sijnno delle più vicine à Torrenti per valersì dell'acqua de medemi alla condotta de Biglioni, ad effetto che quando ne seguirà il tagliamento possano facilmente esser posti in commercio per detta Città.

Se il Territorio di qualche luogo di detto Contado non farà difesa sufficiente à poter farsi vn'ellectione di cento Starate di Terreno per ridurle in Boschi, in tal caso racorrendo dal sudetto Intendente farà prouisto d'ordine particolare per quella quantità, che potrà soportare, & altresì lasciamo all'arbitrio del medesimo Intendente di poter stabilire maggior quantità di Terreno per l'effetto sudetto, oue la vastità del Territorio di qualche luogo lo comportasse.

E perche ne Territorij di qualche luogo di detto Contado la capacità de Boschi, che si ritrouano presentemente in essere è di maggior itesa delle Starate cento soura fissate, non per questo s'intenderà permesso la destructione de medemi per il numero delle Starate eccedenti le sudette cento, quantunque i luoghi sudetti de più distanti da detta Città, bastando che sij possibile di poterli condurre per acqua, ò à riporto della Scala del Sale, onde douranno tutti conseruarsi, e mantenersi sotto le regole, e prohibitioni, che habbiamo soura prescritto.

Quando detti Boschi si faranno resi di qualità sufficiente à poter esser laurati, in tal caso ne permettiamo il tagliamento à fauore delle Comunità, ò altri come soura, concio però, che non si potranno estirpare, e scauare le radici e finito il tagliamento dourà ricominciare la prohibitione di depascere fino à che le piante, che faranno regettate dalle radici delle sudette tagliate sijnno in stato à non poter esser danneggiate da Bestiami, e così si continuerà in auuenire.

Come che in più luoghi l'vnuerfale delle Terre gaste per tutto quello, chosi raccoglie da esse sono sottoposte alla prestazione della Taxa, ò verso il nostro Patrimoniale, ò verso i Vassalli, ò altri, perciò dichiariamo, che quando si venderanno i Boschi, che nasceranno nelle Terre gaste in dipendenza di questo nostro Ordine si scuoderà soura il prezzo, che se ne ricauarà l'itesso diritto di Taxa à fauore di cui soura; Essendo Noi più che certi, che l'vtile, che ridonderà da tal esatione soura il prezzo de medemi Boschi farà di gran lunga eccedente il reddito, che si farebbe potuto ricauare, quando le dette Terre gaste continuassero ad esser seminate.

E benchè crediamo d'hauer sufficientemente prouisto, e risoluto tutte le difficoltà, che potrebbero incontrarsi soura l'effettuatione, & osseruanza del presente Editto, tuttauia mandiamo al detto Intendente nostro generale di detto Contado di proueder alli raccorsi, che verranno fatti in ogni miglior modo che potrà esser compatibile con la ragione, & vniforme à queste nostre intenzioni. Et oue stimi necessario qualche maggior nostra dichiarazione l'incarichiamo di douer raguagliare il Conte Gropello nostro Generale delle Finanze della qualità del racorso ad effetto che il medemo ce ne possa fare la relatione, & indi fargliene peruenire soura esso li nostri sensi, il che s'intenderà solo per quei casi, che non si troueranno espressi nel presente Editto, Volendo che nel rimanente se n'equisca pontualmente il contenuto; Incaricando per questo il detto Intendente di così far eseguire, & osseruare.

Ordiniamo altresì a' Giudici, quando si portaranno in visita di douer prender distinta notizia soura l'osseruanza di quanto sopra habbiamo stabilito, e di farne indi la relatione al detto nostro Intendente, sotto pena della priuatione dell'Vfficio, & altra maggiore à Noi arbitraria.

Mandiamo pertanto, e commandiamo à tutti li nostri Magistrali, Ministri, & Vfficiali, & à chionque altro apparterrà di osseruare, e far inuiolabilmente osseruare le presenti in tutto, e per tutto secondo loro forma, mente, e tenore; Dichiarando alla copia stampata dal Stampatore nostro Valetta douerli dare tanta fede, come all'itesso originale, & la publicatione di questo da farsi per voce di erida, & affissione di copia à i luoghi soliti valida. Che tal è nostra mente. Dat in Torino li 16. di Febraio mille settecento vno.

V. A M E D E O.
V. BELLEGARDE.

V. Gropello.

R. Comotto.

De S. Thomas.

IN TORINO. Per Gio. Battista Valetta Stampatore di S. A. R.

5.1 Lettres patentes du duc de Savoie Victor Amédée II, vu l'importance du bois et des dégâts occasionnés par les torrents sur les terres dénudées, ordonnant aux communautés de choisir des sites pour replanter des arbres en y interdisant le pâturage du bétail, 16 février 1701. 2Aff 35